

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 16/04/2013 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 16/04/2013

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 aprile 2013

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di aprile dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e dodici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Ennio PASTORET**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura e di Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Si fa altresì menzione che l'Assessore Leonardo LA TORRE è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **628** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICATIVA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI PREVISTE DA LEGGI DI SETTORE.

L'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena, richiama la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, così come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 e dalla legge regionale 8 marzo 2013, n. 6, in particolare l'articolo 18 (*pubblicazione di varianti previste da leggi di settore*), che recita:

“1. *In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare le conseguenti variazioni dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.*”.

Rileva che il soprarichiamato articolo 18 stabilisce che per interventi previsti e assentiti ai sensi di legge di settore comportanti modificazioni urbanistiche automatiche sia prevista una pubblicazione nei modi e nei tempi indicati per le varianti non sostanziali. La legge regionale, tuttavia, non stabilisce la procedura e le modalità di tale pubblicazione.

Ravvisa, dunque, l'esigenza di definire una procedura unica di applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 11/1998 nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi ad interventi la cui realizzazione comporti variante agli strumenti urbanistici ai sensi di leggi di settore, con particolare riferimento ai seguenti procedimenti:

- autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, recante *Norme in materia ambientale*;
- autorizzazioni uniche per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*, legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 recante *Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili*;
- autorizzazioni e concessioni per la coltivazione di cave e miniere ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 recante *Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali*;
- autorizzazioni per la realizzazione di elettrodotti di media tensione ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 recante *Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali*;
- autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 recante *Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche*.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della suddetta legge, tutti gli interventi di trasformazione del territorio devono essere coerenti con gli strumenti urbanistici e precisa, pertanto, che ogni progetto assentito da leggi di settore deve essere sottoposto alla preliminare verifica di coerenza urbanistica.

Fa quindi presente che con deliberazione n. 1337 del 22 giugno 2012, relativa all'individuazione dei progetti specifici di gruppo per l'anno 2012, era stato individuato il progetto n. 18 intitolato "Redazione della disciplina applicativa dell'art. 18 della l.r. 11/1998, relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche previste da leggi di settore, come novellato dal DDL 189/XIII".

Riferisce che tale progetto si è concluso nel mese di dicembre 2012 con la predisposizione del documento "Disciplina applicativa dell'articolo 18 della l.r. 11/1998, relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche previste da leggi di settore" e della scheda necessaria per la verifica della coerenza urbanistica dell'intervento.

Ritiene che la disciplina applicativa proposta sia impostata secondo il principio della semplificazione dell'azione amministrativa, limitando per quanto possibile gli adempimenti in capo alle strutture responsabili dei procedimenti, ai comuni ed ai soggetti richiedenti.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare la "Disciplina applicativa dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) relativa alla pubblicazione di varianti urbanistiche previste da leggi di settore", di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, e la "Scheda di verifica della coerenza urbanistica dell'intervento" di cui all'Allegato B).

### **LA GIUNTA REGIONALE**

- a) preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- b) richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 18 (*Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore*);
- c) esaminata la "Disciplina applicativa dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) relativa alla pubblicazione di varianti urbanistiche previste da leggi di settore", di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, e la "Scheda di verifica della coerenza urbanistica dell'intervento" di cui all'Allegato B);
- d) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- e) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione pianificazione territoriale dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- f) su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;

ad unanimità di voti favorevoli

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la “Disciplina applicativa dell’articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche previste da leggi di settore”, di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione, e la “Scheda di verifica della coerenza urbanistica dell’intervento” di cui all’Allegato B) alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



**ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE**

**DISCIPLINA APPLICATIVA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE  
1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
DELLA VALLE D'AOSTA) RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI VARIANTI  
URBANISTICHE PREVISTE DA LEGGI DI SETTORE.**

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. PROCEDIMENTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/1998.....	3
3. VERIFICA DI COERENZA URBANISTICA .....	4
4. ESITI DELLA VERIFICA .....	5
5. ADEMPIMENTI DEL COMUNE .....	6

## **1. PREMESSA**

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*) stabilisce che nel caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia prevista la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.
2. Le presenti disposizioni sono finalizzate a definire la procedura di applicazione dell'articolo 18 della l.r. 11/1998 e a predisporre la modulistica utile per verificare coerenza urbanistica degli interventi assentiti ai sensi di leggi di settore.
3. Il presente documento illustra i procedimenti presi in considerazione, gli adempimenti richiesti ai proponenti, alle strutture regionali responsabili dei procedimenti e ai comuni interessati per la realizzazione degli interventi.

## **2. PROCEDIMENTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/1998**

1. I procedimenti interessati dall'applicazione dell'articolo 18 sono quelli che comportano varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di elaborazione e di pubblicazione.
2. Per strumenti urbanistici, di cui al comma 1, si intendono il piano regolatore comunale vigente, l'eventuale sua variante generale adottata, ma non ancora approvata, il regolamento edilizio, gli strumenti attuativi (PUD).
3. La procedura di cui all'articolo 18 della l.r. 11/1998 non consente di variare il Piano territoriale paesistico (PTP) in quanto strumento di governo del territorio sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali.
4. Per "varianti automatiche" agli strumenti urbanistici si intendono quelle varianti che non devono sottostare alle procedure ordinarie di approvazione, stabilite dalla l.r. 11/1998.
5. Di seguito si riportano i principali procedimenti autorizzativi ai quali si applica tale procedura:
  - autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati<sup>1</sup>;
  - autorizzazioni uniche per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, recante *Norme in materia ambientale*.

- autorizzazioni e concessioni per la coltivazione di cave e miniere<sup>3</sup>;
  - autorizzazioni per la realizzazione di elettrodotti di media tensione<sup>4</sup>;
  - autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche<sup>5</sup>.
6. La disciplina applicativa dell'articolo 18 della l.r. 11/1998 si applica anche ad altri eventuali procedimenti che derivino da leggi di settore.

### 3. VERIFICA DI COERENZA URBANISTICA

1. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), tutti gli interventi di trasformazione del territorio devono essere coerenti con gli strumenti urbanistici, per ogni progetto assentito da leggi di settore deve essere preliminarmente verificata la coerenza urbanistica.
2. La verifica di coerenza urbanistica è effettuata dal progettista dell'intervento e allegata alla documentazione di progetto; tale verifica deve considerare i seguenti aspetti:
  - coerenza dell'intervento con le norme cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico (PTP);
  - coerenza dell'intervento con la disciplina del PRG vigente;
  - coerenza dell'intervento con la disciplina della variante generale di adeguamento del PRG al PTP ed alla l.r. 11/1998 adottato (sia come testo preliminare sia come testo definitivo), qualora gli strumenti urbanistici si trovino in regime di salvaguardia (articolo 20, l.r. 11/1998);
  - coerenza dell'intervento con il regolamento edilizio;
  - coerenza dell'intervento con il piano di classificazione acustica;
  - coerenza dell'intervento con le cartografie e la disciplina degli ambiti inedificabili.
3. Sulla base di tali parametri è predisposta una scheda tipo, che si allega (ALLEGATO B), a disposizione dei progettisti sul sito della Regione.
4. Alla scheda di cui al precedente comma 3, devono essere allegati i seguenti elaborati cartografici:
  - estratto della tavola della zonizzazione del piano regolatore vigente, completo di legenda;

---

<sup>2</sup> ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*, legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 recante *Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili*.

<sup>3</sup> ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 recante *Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali*.

<sup>4</sup> ai sensi della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 recante *Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32*.

<sup>5</sup> ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 recante *Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche*.

- estratto della tavola P4 – zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, completo di legenda, qualora sia stato adottato il testo preliminare o definitivo della variante generale di adeguamento del PRG al Piano territoriale paesistico (PTP) ed alla l.r. 11/1998;
- ogni altro estratto cartografico di altre tavole che compongono il PRG e che contengono prescrizioni che interessano l'intervento;
- eventuali estratti cartografici di tavole prescrittive di strumenti attuativi, qualora presenti.

#### 4. ESITI DELLA VERIFICA

1. In base agli esiti della verifica di cui all'articolo 3, si configurano i seguenti casi:

a) **PROGETTO CONFORME**

Laddove l'analisi preliminare di coerenza urbanistica non evidenzia situazioni di contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, la suddetta conformità è verificata dal comune interessato dalla realizzazione dell'intervento nell'ambito del procedimento, in sede di conferenza dei servizi o in forma scritta. La compatibilità urbanistica è richiamata nell'atto finale del procedimento.

b) **PROGETTO NON CONFORME**

Laddove l'analisi preliminare di coerenza urbanistica evidenzia situazioni di contrasto con il piano regolatore o il regolamento edilizio comunali oppure con lo strumento attuativo eventualmente presente, gli elaborati progettuali devono essere integrati, oltre che dalla scheda di cui all'articolo 3, comma 3, anche dai seguenti documenti:

- relazione illustrativa degli aspetti in variante al PRG e/o al regolamento edilizio e/o allo strumento attuativo;
- estratto della tavola della zonizzazione del piano regolatore e/o dello strumento attuativo recante l'individuazione dell'area oggetto di intervento campita con la rappresentazione grafica costituita dal simbolo LM individuato con la sigla C17 nella Tabella B – *Legende delle cartografie prescrittive e motivazionali* della DGR 418/1999 e completa della relativa legenda, che dovrà indicare il numero progressivo dell'intervento in variante e i campi utili all'inserimento degli estremi dell'atto autorizzativo dell'intervento medesimo.

Si precisa che la delimitazione dell'area di intervento dovrà di norma seguire i confini catastali, seguendo i criteri di perimetrazione delle aree stabiliti dalla DGR 418/1999 relativa ai contenuti delle varianti di adeguamento dei piani regolatori al PTP ed alla l.r. 11/1998. Tali criteri di perimetrazione potranno essere disattesi nel caso in cui l'area d'intervento si configuri come residuale rispetto alla superficie del mappale catastale. All'interno di tale delimitazione trovano applicazione i parametri urbanistico – edilizi stabiliti nel progetto stesso ancorché differenti da quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici, senza richiedere la modifica di altri elaborati prescrittivi.

L'atto finale del procedimento previsto dalla norma di settore deve specificare che il progetto dell'intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e demanda al comune la fase di pubblicazione della variante stessa. L'amministrazione competente trasmette al comune gli atti autorizzativi, il progetto nella forma definitiva approvata dalla Conferenza dei servizi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 3, comma 2, sia in formato cartaceo sia in formato digitale.

## **5. ADEMPIMENTI DEL COMUNE**

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il comune:
  - provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni cartografiche;
  - deposita in pubblica visione, presso la segreteria del comune, gli elaborati di variante per trenta giorni consecutivi;
  - trasmette gli elaborati di variante in copia cartacea e digitale alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.
  
2. La variante urbanistica entra in vigore contestualmente all'atto finale della procedura autorizzativa del singolo intervento.



**ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE**

**DISCIPLINA APPLICATIVA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE  
1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
DELLA VALLE D'AOSTA) RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI VARIANTI  
URBANISTICHE PREVISTE DA LEGGI DI SETTORE.**

**SCHEDA DI VERIFICA DELLA COERENZA URBANISTICA DELL'INTERVENTO**

TIPO DI INTERVENTO	
Autorizzazioni ai sensi del decreto 152/2006, Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).	<input type="checkbox"/>
Autorizzazioni uniche per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003, l.r. 26/2012).	<input type="checkbox"/>
Autorizzazioni e concessioni per la coltivazione di cave e miniere (l.r. 5/2008).	<input type="checkbox"/>
Autorizzazioni per la realizzazione di elettrodotti di media tensione (l.r. 8/2011).	<input type="checkbox"/>
Autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche (d.lgs. 330/2004).	<input type="checkbox"/>
Altro:	<input type="checkbox"/>

DATI GENERALI	
COMUNE:	
DATI CATASTALI:	
ZONA/SOTTOZONA DEL PRG VIGENTE:	
SOTTOZONA DEL PRG ADOTTATO IN VARIANTE:	

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LE NORME COGENTI E PREVALENTI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO		
Articolo:	COERENTE	NON COERENTE
21 – comma 1 – lettera b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 1 – lettera a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 1 – lettera b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 1 – lettera c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 1 – lettera d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 1 – lettera e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 1 – lettera f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 1 – lettera g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 – comma 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 – comma 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 – comma 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 – comma 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 – comma 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38 – comma 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 – comma 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 – comma 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 – comma 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA DISCIPLINA DEL PRG VIGENTE		
ARTICOLO DELLE NTA:	COERENTE	NON COERENTE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA URBANISTICA DELL'INTERVENTO

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA DISCIPLINA DEL PRG ADOTTATO**

ARTICOLO DELLE NTA:	COERENTE	NON COERENTE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO**

ARTICOLO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO:	COERENTE	NON COERENTE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Classe dell'area su cui insiste l'intervento:	COERENTE	NON COERENTE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LE CARTOGRAFIE DEGLI AMBITI INEDIFICABILI**

Tipo di ambito inedificabile:	COERENTE	NON COERENTE
Aree boscate (art. 33 l.r. 11/1998)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone umide e laghi (art. 34 l.r. 11/1998)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terreni soggetti al rischio di frane (art. 35 l.r. 11/1998)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terreni soggetti al rischio di inondazioni (art. 36 l.r. 11/1998)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terreni soggetti al rischio di valanghe (art. 37 l.r. 11/1998)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**NOTE**

<b>NOTE</b>

**ALLEGATI**

<b>ALLEGATI</b>	
Estratto tavola del PRG vigente – scala 1:2000 / 1:5000	<input type="checkbox"/>
Estratto tavola della variante generale al PRG eventualmente adottata – scala 1:2000 / 1:5000	<input type="checkbox"/>
Ogni altro estratto cartografico di altre tavole che compongono il PRG e che contengono prescrizioni che interessano l'intervento.	<input type="checkbox"/>
Eventuali estratti cartografici di tavole prescrittive di strumenti attuativi, qualora presenti.	<input type="checkbox"/>

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

Firma del Progettista \_\_\_\_\_